

La produzione di latte delle vacche finlandesi è d'altro canto più elevata della media comunitaria, con una conseguente maggiore dipendenza dal mangime concentrato. Gli agricoltori finlandesi dovrebbero pertanto trarre un beneficio più rilevante da un calo del prezzo del mangime.

Non è facile risolvere il problema di una forte dipendenza da aree coltivate a prato accompagnata da sistemi di produzione relativamente intensivi. Dopo la pubblicazione degli orientamenti della PAC 2000 la Commissione ha inviato propri rappresentanti in tutti gli Stati membri allo scopo di raccogliere le opinioni dei governi, dell'industria e di altre organizzazioni non governative. La Commissione è inoltre impegnata ad approfondire la comprensione di tali questioni e ritiene che tale processo continuerà anche dopo la pubblicazione delle proposte formali.

Tali proposte verranno presentate tra breve dalla Commissione e, nonostante non siano ancora nella forma definitiva, si può dire fin d'ora che ne rispecchieranno l'intento di rendere più flessibile il sostegno alla zootecnia, consentendo agli Stati membri di tener maggiormente conto del tipo di problemi menzionati dall'Onorevole parlamentare.

(¹) COM(97) 2000 def.

(²) GU L 215 del 30.7.1992.

(98/C 196/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4166/97

di Irene Soltwedel-Schäfer (V) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Carni bovine in provenienza dal Regno Unito

Può la Commissione comunicare quando è stato recepito nella legislazione nazionale (inglese), sotto forma di disposizioni d'attuazione, il divieto d'esportazione di carni bovine dal Regno Unito imposto dall'UE?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(9 febbraio 1998)

La decisione 96/239/CE della Commissione, del 27 marzo 1996 (¹), modificata dalla decisione 96/362/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1996, relativa a misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (²), impone divieti all'esportazione dal Regno Unito di bovini, carni bovine e prodotti derivati da bovini macellati nel Regno Unito. Tali decisioni sono state inizialmente applicate dalle autorità del Regno Unito mediante un complesso di misure legislative, regolamentari e amministrative.

A seguito di ispezioni effettuate dagli ispettori veterinari, è emerso che le misure nazionali di applicazione del divieto erano per taluni aspetti incomplete.

Di conseguenza, la Commissione ha esercitato nei confronti del governo del Regno Unito pressioni che si sono tradotte nell'adozione, da parte dello stesso, nell'agosto 1997, di norme nazionali più complete, seguite nel mese successivo da circolari dettagliate che disciplinavano in particolare l'applicazione della nuova legislazione nei porti.

Durante i controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli impianti frigoriferi del Regno Unito, le ispezioni della Commissione hanno messo altresì in luce talune inadeguatezze che potrebbero avere implicazioni nell'applicazione del divieto d'esportazione. Nei confronti del Regno Unito è stata pertanto aperta una procedura d'infrazione.

(¹) GU L 78 del 28. 3.1996.

(²) GU L 139 del 12. 6.1996.